

COMUNE DI PATERNO'
PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO COMUNALE

per la disciplina della concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici.

Il presente regolamento è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 30.11.1992, di cui fa parte integrante.

IL SINDACO

F.to: Geom. A. Corsaro

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: Sig. D. Galvagno

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Dott. G. Ligresti

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 5.03.1993 al 21.03.1993.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Dott. G. Ligresti

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 3 della L. R. 30 aprile 1991, n. 10, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di contributi;
- b) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

ART. 2 - Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:

a) per "concessione di contributi": si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ricreativi etc.;

b) per "attribuzione di vantaggi economici": si intende la fruizione temporanea di un bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di servizi sono da comprendere in forma di "collaborazioni" e "patrocini" per iniziative culturali, sociali, sportive aventi funzioni divulgative ed incentive.

ART. 3 - Parere consultivo.

Prima di concedere le agevolazioni di cui al precedente art. 2, la Giunta Municipale dovrà acquisire il parere delle competenti consulte e se, quando costituite, commissioni consiliari, che deve essere reso entro dieci giorni dalla richiesta.

Passati inutilmente i dieci giorni, il parere si intende reso favorevolmente.

Il parere di cui al 1_ comma non ha carattere vincolante.

CAPO II Concessione di contributi

ART. 4 - Soggetti beneficiari.

1. Possono beneficiare di contributi previsti dall'art. 1. lett. b):

- a) le persone giuridiche;
- b) le associazioni, i gruppi, i comitati, etc., non aventi personalità giuridica, la cui attività oggetto dei contributi abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale, culturale, artistica, sportiva, ricreativa, etc. e che comunque risultino iscritti nell'albo delle Associazioni con sede nel Comune di Paternò da istituirsi da parte dell'Ente.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 5 - Scopo dei contributi.

1. I contributi di cui all'art. 1 sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in queste forme di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, aventi anche sede fuori dal Comune, semprechè le iniziative promosse interessano direttamente la popolazione amministrata.

3. Hanno priorità le iniziative che si riferiscono alla lotta alla tossicodipendenza e alla emarginazione minorile, alla protezione civile, alla valorizzazione delle nostre produzioni e del nostro territorio, alla conoscenza e alla divulgazione della nostra storia e delle nostre tradizioni, alla tutela della salute e dell'ambiente, allo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo.

ART. 6 - Carattere dei contributi e sussidi ai bisognosi.

1. I contributi ed i sussidi ai bisognosi di cui al presente capo possono avere carattere:

a) straordinario: quando sono oggetto di un solo intervento, esaurendosi con la concessione della somma stabilita senza costituire impegno per gli esercizi futuri;

b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri. Le concessioni di cui alla lettera b del precedente comma non comprendono le forme di sussidio.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Municipale, in stretto ordine cronologico della presentazione della domanda quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per pi— esercizi finanziari.

ART. 7 - Requisiti.

1. Per essere ammessi ai contributi di cui al presente capo, i soggetti di cui all'art. 4 debbono possedere i seguenti requisiti:

a) essersi costituite come Associazione, gruppi, società, etc. da almeno dodici mesi.

b) operare ed avere di norma, sede sociale o sede distaccata nell'ambito del territorio di Paternò;

c) operare senza scopo di lucro e ciò deve risultare esplicitamente dallo Statuto;

d) svolgere attività di apprezzabile valore e disporre di idonea capacità finanziaria ed organizzativa in relazione all'oggetto della concessione;

e) non avere finalità di propaganda politica o partitica.

ART. 8 - Procedura per la concessione di contributi a società, gruppi ed Enti vari.

Al fine di sostenere e/o promuovere lo sviluppo di associazioni, gruppi, Enti che abbiano finalità sociali, culturali, ricreative, di promozione dell'associazionismo e del volontariato, di tutela di determinate categorie che svolgono una funzione sociale e culturale meritevole e di sostegno, l'Amministrazione Comunale può erogare contributi e sovvenzioni nei limiti della spesa prevista in bilancio.

Al fine di ottenere le agevolazioni di cui al presente regolamento, gli organismi interessati dovranno presentare al Comune apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto relativo;

b) relazione illustrativa dettagliata delle attività svolte nell'anno precedente alla richiesta di contributo e di quelle che si intendono svolgere nell'arco dell'anno; oppure della singola iniziativa o manifestazione per la quale si chiedono le agevolazioni;

c) conto consuntivo dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce l'istanza.

Il Comune può finanziare la costituzione di centri, circoli, strutture varie per l'uso del tempo libero e/o per lo svolgimento di attività culturali di vario tipo (attività teatrali, giornalistiche, musicali, pittoriche, etc.) di stretta competenza gestionale del Comune.

Il finanziamento di tali strutture sarà precisato con specifico regolamento.

ART. 9 - Procedura per la concessione di patrocini a società sportive e gruppi e associazioni culturali di vario tipo.

1. Al fine di utilizzare razionalmente le risorse finanziarie disponibili e di predisporre in tempo utile l'agenda delle manifestazioni, gli organismi interessati dovranno inoltrare al Comune a mezzo raccomandata ed almeno sessanta giorni prima della manifestazione, istanza in competente bollo corredata dalla seguente documentazione:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto relativo;

b) bilancio preventivo, sottoscritto dal legale rappresentante ed approvato dagli organi statuari competenti, dell'esercizio cui si riferisce la richiesta del contributo;

c) relazione illustrativa dettagliata sull'attività da svolgere nell'arco dell'anno o, se trattasi di singola manifestazione, sulla singola manifestazione con la indicazione dell'esatto periodo di svolgimento;

d) conto consuntivo dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce l'istanza, approvato dagli organi statuari competenti con dettagliata relazione delle iniziative e/o manifestazioni svolte.

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi della Legge N. 15 del 4.01.1968, con la quale si attesti l'entità di eventuali altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, da enti pubblici e/o privati;

f) se trattasi di Società Sportive per accedere ai contributi relativi all'attività sportiva federale della stagione precedente presenteranno entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, domanda a consuntivo all'Amministrazione Comunale con allegato il bilancio economico e tecnico, elenco tesserati, l'indicazione dell'impianto utilizzato, affiliazione alla Federazione di appartenenza, attività giovanile svolta; per gli enti di promozione sportiva, alla domanda, nei tempi su indicati, si dovrà allegare, decreto riconosciuto dal Ministero e dal CONI, elenco Società affiliate all'Ente Provinciale di propaganda, relazione tecnica ed economica, elenco atleti tesserati;

g) le associazioni sportive devono, inoltre, indicare l'impianto sportivo od il tracciato in cui dovrà essere svolta l'attività o la manifestazione, la quale ultima deve essere regolarmente autorizzata dalle competenti autorità sportive e di pubblica sicurezza;

h) le associazioni sportive devono inoltre relazionare sul programma in modo da evidenziare il tipo di attività da svolgere, ossia se trattasi di attività agonistica, promozionale, di informazione e addestramento, indicando, infine, il tipo di organizzazione e di assistenza medica predisposta.

2. Tutte le associazioni richiedenti il contributo, devono allegare alla documentazione di cui ai punti precedenti, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si esonera l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante direttamente o indirettamente dalla erogazione del contributo o dallo eventuale patrocinio accordato alla manifestazione.

3. In tutte le iniziative che si intendono realizzare con il contributo del Comune deve essere evidenziata tale partecipazione, pena la revoca del contributo medesimo.

ART. 10 - Disponibilità dei finanziamenti.

1. L'intervento finanziario del Comune avverrà in relazione alla disponibilità degli stanziamenti di bilancio, tenendo conto:

a) della struttura organizzativa del richiedente, dei risultati conseguiti negli anni precedenti e delle possibilità di sviluppo e di incremento qualitativo e quantitativo. La misura del contributo dovrà sempre tenere conto del livello federale dell'attività, delle spese dell'anno precedente, dei contributi erogati da altri Enti, sia pubblici che privati, degli introiti derivanti da abbonamenti pubblicitari e/o di spettacolo;

b) dell'interesse pubblico e del valore culturale ed artistico di ogni singola manifestazione proposta e del prevedibile "ritorno" sullo sviluppo turistico economico e culturale del Comune.

2. La Giunta Municipale, entro trenta giorni dalla data di arrivo della richiesta o da quella in cui la documentazione risulterà completa con apposita deliberazione determinerà l'entità del contributo da erogare. Di tale entità sarà data immediata comunicazione al richiedente e questi nei 15 giorni successivi farà conoscere la propria accettazione.

ART. 11 - Modalità di pagamento.

1. All'effettivo pagamento dei contributi sarà provveduto nel modo seguente:

a) se trattasi di contributo riferito a singola manifestazione, a consuntivo e previa presentazione di rendiconto documentato con le singole pezze giustificative regolarizzate nei modi previsti dalla legislazione vigente da approvarsi con deliberazione della Giunta Municipale;

b) se trattasi di contributo annuale, del relativo importo concesso, il 50% sarà effettivamente erogato con la medesima deliberazione di concessione, mentre l'ulteriore 50% a saldo, sarà erogato a consuntivo, previa presentazione di rendiconto documentato con le singole pezze giustificative regolarizzate nei modi previsti dalla legislazione vigente da approvarsi con deliberazione della Giunta Municipale.

c) nei casi di attività a consuntivo sarà erogata l'intera somma.

2. Il pagamento dei contributi resta, in ogni caso, subordinato all'accertamento da parte del competente ufficio dell'avvenuto svolgimento dell'attività per il sostegno della quale si è richiesto il contributo, secondo le modalità stabilite nell'atto di concessione.

ART. 12 - Delibera di concessione.

Alla concessione dei contributi di cui al presente regolamento si provveder... con l'adozione dei singoli atti deliberativi.

Che per potere ottenere il contributo, oltre che i requisiti richiesti nel presente regolamento, dovranno far pervenire al Comune il certificato disciplinare rilasciato dalla lega, ciò al fine di favorire quanti si distinguono oltre che per l'attività sportiva svolte anche per la disciplina in quanto lo sport deve essere innanzitutto educativo e propedeutico per la vita di gruppo.

ART. 13 - Carattere facoltativo delle concessioni.

Tutti i contributi concessi dal Comune di Paternò hanno carattere facoltativo e non comportano diritto per gli anni successivi. Il contributo non potrà in alcun caso superare l'60% dei costi effettivamente sopportati dai richiedenti. Inoltre la misura del contributo non potrà, sommata a quella dei contributi eventualmente concessi da altri enti o privati, superare l'80% delle spese necessarie alla realizzazione delle manifestazioni proposte.

ART. 14 - Obbligatorietà della documentazione.

Le istanze non corredate dalla documentazione richiesta dal presente regolamento potranno essere regolarizzate entro 30 gg. dalla data di ricezione.

ART. 15 - Periodo di riferimento.

I contributi concessi nell'esercizio finanziario 1 gennaio - 31 dicembre, devono riferirsi ad attività svolte nell'anno precedente.

ART. 16 - Esercizio del controllo.

Ferma restando la responsabilità dei richiedenti sull'organizzazione e gestione della propria attività, il Comune si riserva la più ampia facoltà di controllo sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi.

Capo III ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

ART. 17 - Soggetti beneficiari di "vantaggi economici".

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente art. 2 comma 1 lettera b):

- a) le persone giuridiche;
- b) le associazioni, i gruppi, i comitati, etc., non aventi personalità giuridica;

2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di precedenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 18 - Scopo della concessione di "vantaggi economici".

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

ART. 19 - Natura del "vantaggio economico".

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

A) al godimento temporaneo di un bene comunale mediante:

- a. 1 la concessione temporanea di alloggi di proprietà comunale non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
- a. 2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, etc.;
- a. 3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
- a. 4 la concessione in locazione di immobili, attrezzature e materiali di proprietà comunali.

B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

- b. 1 pubblico trasporto;
- b. 2 trasporto scolastico;
- b. 3 mensa;
- b. 4 attività sportive gestite dal Comune;
- b. 5 assistenza domiciliare;
- b. 6 attività culturali, ricreative, etc., gestite dal Comune.

2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

ART. 20 - Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale".

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

- a) dei motivi della richiesta;
- b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio.

Alla domanda va allegato:

- a. 1 per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
- a. 2 per le associazioni, gruppi, comitati, etc., gli scopi istitutivi.

2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale sentita la competente commissione consiliare. La concessione dovrà risultare da regolare contratto di affitto e potrà essere revocata in qualsiasi momento.

Il canone d'affitto determinato con valutazione dall'UTE verrà corrisposto ai sensi della L. 390/86.

3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.

4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.

5. Con i singoli atti deliberativi di concessione, si definiranno i casi in cui dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale di assistenza.

6. Per concessioni della stessa fattispecie, saranno adottati provvedimenti che comportano gli stessi obblighi per i concessionari.

ART. 21 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo.

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.

2. La concessione del beneficio sarà disposta dalla Giunta Comunale sentita la competente commissione consiliare.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 - Riesame delle situazioni in atto.

1. Entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento, la Giunta Comunale darà corso, al riesame di tutte le situazioni in atto.

2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame dovrà essere esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.

3. Entro il termine di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale dovrà produrre al Consiglio Comunale apposita, dettagliata relazione.

ART. 23 - Individuazione delle unità organizzative.

1. Con successivo atto deliberativo verranno individuate, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30.4.1991, n. 10, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Con lo stesso atto deliberativo, verrà determinato, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 10/91, il termine entro cui ciascun tipo di procedimento deve concludersi.

3. In attesa della determinazione di cui al precedente comma, il termine è fissato in 30 giorni.

4. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

ART. 24 - Leggi ed atti regolamentari.

1. per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;
- c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

ART. 25 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della Legge 27.12.1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri delle competenti commissioni consiliari, nonchè tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'ufficio di Polizia Municipale.